

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

COMUNE DI VENEZIA

AREA ECONOMIA E FINANZA

SCHEMA DI CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO

FISCALE

Oggetto: C.I.G. BB1DB89162- Contratto per l'affidamento di un servizio di supporto fiscale

ART.1 - Oggetto dell'incarico

L'Amministrazione Comunale rappresentata dalla dott.ssa Barbara Vio dirigente del Settore Contabilità dell'entrata, adempimenti fiscali - conferisce allo Studio Blv Commercialisti e Revisori con domicilio anche fiscale in Venezia – San Marco 5296 – C.F. e P.IVA n. 02349870275, di seguito denominato Affidatario, rappresentato da dott. Valentino Bonechi, C.F. che, nella sua qualità di Legale Rappresentante, accetta il servizio fornendo supporto fiscale al settore garantendo approfondimenti in specifiche problematiche riguardanti in particolare la gestione commerciale dell'ente.

ART. 3 – Durata delle prestazioni

1. L'affidamento oggetto del presente contratto ha durata di 1 anno dalla data di sottoscrizione.

**ART. 4 – Determinazione dei corrispettivi e del rimborso delle
spese vive**

1. Il corrispettivo per l'adempimento di quanto sopra indicato, è determinato in un ammontare massimo di € 4.000,00, oltre ad Iva, Cassa di Previdenza ed Assistenza.

ART. 5 – Corrispettivi e modalità di pagamento

1. Gli onorari saranno fatturati in un'unica rata a conclusione della prestazione e la fattura verrà pagata nei successivi 30 giorni.

2. Ai sensi e per gli effetti delle previsioni della legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso l'Affidatario dichiara che il corrispettivo previsto nel presente contratto risulta determinato in piena coerenza e applicazione delle previsioni di detta legge e che quindi viene accettato senza riserve e senza aver null'altro a pretendere, rinunciando sin da ora a qualsivoglia pretesa risarcitoria e a proporre qualsivoglia azione, in via giudiziale o meno, volta a contestare il corrispettivo come sopra definito.

ART. 6 – Divieto di subappalto

1. E' fatto divieto, a pena di nullità, di subappaltare a terzi qualunque parte/attività oggetto del presente contratto.

ART. 7 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente

contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L’Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L’Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l’Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto del presente contratto.

ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di legalità

1. Si prende atto che in relazione all’Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 06.09.2011 n.159.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,

successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell’Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

ART. 9 – Modalità di trasmissione dei documenti

Gli eventuali documenti prodotti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office).

ART. 10 - Riserva di recesso

1. Nel caso in cui l’Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell’incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell’Affidatario.

2. La stipula del contratto è avvenuta sulla base dell’autocertificazione rilasciata dai componenti del team di lavoro dell’Affidatario del possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, a causa della mancanza dei tempi tecnici per l’effettuazione delle verifiche da parte dell’Ente affidante. Qualora, ad esito delle suddette verifiche, venisse accertato che l’Affidatario sia privo di uno o più dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici, l’Amministrazione Comunale recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute e documentate fino al momento degli esiti delle predette verifiche.

3. Fermo in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 11 - Adempimenti assicurativi

1. L’Affidatario dichiara di aver stipulato idonea polizza professionale di responsabilità civile e penale.

ART. 12 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L’Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 703 del 20.12.2013 modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 31.01.2014, n. 291 del 12/09/2018 e n. 314 del 10/10/2018.

2. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione Comunale trasmetterà all’Affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L’Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L’Amministrazione Comunale, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che si è provveduto, per l'affidamento in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. L'Amministrazione Comunale tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

ART. 14 - Risoluzione contratto

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni richieste dal presente contratto, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

2. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 15 – Foro Esclusivo

1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro esclusivo di Venezia.

ART. 16 – Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente atto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Venezia,

L'Affidatario

Il dirigente

Dott. Valentino Bonechi

Dott.ssa Barbara Vio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto, dott. Valentino Bonechi nella sua qualità di Legale Rappresentante dello

Studio Blv Commercialisti e Revisori dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli nn. 6-7-10-11-12-14-15-16 del presente contratto.

Il presente contratto, che consta di n. 7 fogli, questo compreso, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).